REGOLAMENTO (CEE) N. 1201/80 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 1980
recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di pomodori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1301/79 (2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che in data 10 maggio 1980 la Repubblica francese ha notificato le misure cautelative di salvaguardia da essa applicate all'importazione di pomodori originari e provenienti dal Marocco e dalla Spagna ; che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2707/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che definisce le condizioni d'applicazione e le misure di salvaguardia nel settore degli ortofrutticoli (3), tale notifica equivale ad una richiesta ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ; che tale notifica è stata oggetto di una richiesta di informazioni complementari presentate il 13 maggio 1980 ; che spetta alla Commissione valutare la situazione nella quale si trova il mercato di questo prodotto in Francia e stabilire, se del caso, l'esistenza o il rischio di una perturbazione grave atta a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ;

considerando che la produzione francese di pomodori da commercializzare in questo periodo è, secondo le informazioni attualmente disponibili, sensibilmente uguale a quella della campagna 1979 ;

considerando che le importazioni sul mercato francese di pomodori originari del Marocco hanno raggiunto nel corso della prima settimana di maggio 1980 un volume cinque volte superiore a quello raggiunto nel corso dello stesso periodo del 1979 ; che, in seguito a misure restrittive all'esportazione adottate dalla Spagna tra il 2 e il 6 maggio 1980 incluso, non sono disponibili dati analoghi per questo fornitore ; che nel mese d'aprile 1980, tuttavia, le importazioni in Francia di pomodori originari della Spagna hanno raggiunto un livello pari al 164 % rispetto alle importazioni dell'aprile 1979 ; che, inoltre, questi prodotti sono offerti sul mercato francese a prezzi nettamente inferiori a quelli praticati nel 1979 alla stessa epoca ;

considerando che, nel corso della prima settimana di maggio, si è constatata sui mercati francesi una notevole diminuzione dei prezzi alla produzione dovuta principalmente al maggior volume delle importazioni ;

considerando, inoltre, che ai sensi delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 la Francia ha mantenuto, a partire dal 15 maggio, le misure restrittive all'importazione di pomodori in vigore prima del 1° gennaio 1970 ; che, tuttavia, tenuto conto delle importanti disponibilità esistenti nei due paesi fornitori in questione, nonché del livello dei prezzi da essi praticati si può temere che le importazioni che potranno essere realizzate anteriormente al 15 maggio 1980 aggravino per un certo periodo la perturbazione constatata sul mercato francese ;

considerando che, data la valutazione della situazione del mercato sopra descritta nelle sue linee essenziali, bisogna concludere che il mercato francese dei pomodori rischia di subire, a causa delle importazioni provenienti dai fornitori summenzionati, perturbazioni gravi atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato ; che, in tali condizioni, è necessario prendere misure di salvaguardia ;

considerando che a tal fine conviene sospendere in Francia le importazioni di pomodori originari della Spagna e del Marocco fino al 15 maggio 1980, data di entrata in vigore delle misure nazionali di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

considerando che, per quanto riguarda i mercati delle altre regioni della Comunità, non si sono rilevate finora perturbazioni dovute alle importazioni ; che pertanto è opportuno limitare la misura di salvaguardia alle importazioni destinate alla Francia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'immissione in libera pratica in Francia dei pomodori (sottovoce 07.01 M I della tariffa doganale comune) originari della Spagna e del Marocco è sospesa per la giornata del 14 maggio 1980.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 26.
(3) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente